



Ordinanza concernente le tariffe di vendita dell'acqua potabile e le tasse d'allacciamento

Il Municipio di Capriasca,

in applicazione del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca (RAAP) e di ogni altra normativa in materia,

d e c r e t a

Art. 1 Tassa di utilizzazione (Art. 71 RAAP)

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a) per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (vedi lett. a);
- b) per i consumi a forfait per punto di prelievo (vedi lett. b).

²Le tasse di cui alla lettera a) e b) sono definite dal Municipio tramite la presente Ordinanza.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

a)

Tassa base

¹La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

²Le unità di consumo sono così definite:

- a) un'unità di consumo per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, piscina (come definita nell'art. 52 RAAP), come pure impianti d'irrigazione, nonché edifici ad uso privato. Nel caso di appartamenti la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è influente ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- b) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25mm;
- c) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25mm;
- d) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- e) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

³Alle piscine sottoposte a tassa base vengono applicate le seguenti regole:

- a) il riempimento di piscine di qualsiasi genere è soggetto a notifica all'Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa autorizzazione da parte della medesima;
- b) il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza;
- c) la non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata mediante lettera all'Azienda;
- d) particolari brevetti che sfruttano interamente l'acqua piovana, non sfruttando quindi per il funzionamento l'acqua potabile, possono essere esonerati dall'unità di consumo, previa richiesta all'Azienda ed eventuale accettazione.
- e) la mancata notifica dell'uso di piscine è passibile di multa in ottemperanza all'art. 79 RAAP.

*Tabella A: tasse base, calcolata tramite unità di consumo*

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità (n° unità di consumo)	Fr./anno
CS	Standard	Unità di consumo	1	200.00 ¹
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Unità di consumo	1	500.00

Tassa di consumo

La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura annuale del contatore. Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, si applica una tariffa progressiva che cresce all'aumentare dei m³ annui utilizzati. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale si applica una riduzione del 50%. Per le abitazioni (di regola site in fuori zona edificabile), che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

Tabella B: tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità (m ³)	Fr./m ³
Acqua potabile	All'utenza	0-200	1.20
		201-400	1.70
		>400	2.00
Acqua potabile	A rivenditori	>0	0.60
Acqua potabile	Uso agricolo	0-200	-50% tassa acqua potabile all'utenza
		201-400	
		>400	
Acqua greggia	All'utenza	0-200	-25% tassa acqua potabile all'utenza
		201-400	
		>400	

Tassa per il noleggio del contatore

La tassa annua di noleggio (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio tramite la presente Ordinanza e dal diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda. Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto.

Tabella C: tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro

Diametro (mm)	Fr./anno
20	30.00
25	35.00
32	40.00
40	60.00
50	100.00
>50	150.00

b)

Tassa a forfait per punto di prelievo

La tassa a forfait per punto di prelievo annua (IVA inclusa) è definita a seconda dell'utilizzo ed è fissata dal Municipio tramite la presente Ordinanza che ne definisce le relative tariffe forfetarie.

Per i monti ai quali si applica la tariffa FF e che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

Tabella D: *tassa a forfait per punto di prelievo*

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	Fr.
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della tassa di allacciamento (vedi art. 2)
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	200.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 3 l/min. al massimo	500.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	200.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF

Art. 2 Allacciamento (Art. 66 RAAP)

¹I costi d'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) le spese di collaudo e la posa del contatore.

²Tutti i costi dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 3 Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento (Art. 67 RAAP)

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta.

Tabella E: *Tasse di allacciamento, calcolata tramite il diametro dell'allacciamento*

Condotta in FE (") pollici	Condotta in PE (mm)	Diametro interno (mm)	Fr.
≤1	≤32	<30	1'000.00
1 ¼	40	31-40	1'500.00
1 ½	50	41-50	2'000.00
2	63	51-60	2'500.00
≥2 ½	≥75	>60	3'000.00

Art. 4 Costi di posa (Art. 69 RAAP)

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 5 Spese di collaudo (Art. 70 RAAP)

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati separatamente.



Art. 6 Fatturazione e acconti per costi di fornitura (Art. 72 RAAP)

¹I costi di fornitura vengono fatturati al titolare dell'allacciamento ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

²L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dalla presente Ordinanza. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l'Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata. Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.

Art. 7 Incasso ed esecuzione (Art. 73 AAP)

¹L'Azienda indirizza al proprietario dell'allacciamento in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

²L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un proprietario dell'allacciamento moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.

⁵Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

⁶Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle fatture comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) l'interruzione dell'erogazione normale;
- b) la posa di un contatore a pagamento;
- c) il versamento di una garanzia.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 1086 del 21 ottobre 2019 e pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 25 ottobre al 25 novembre 2019.

¹Modifica tariffale approvata con ris. mun. n° 1496 del 02.11.2021.

Essa è pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 11 novembre 2021 al 13 dicembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022, riservata l'approvazione del preventivo 2022 da parte del Consiglio comunale di Capriasca.